

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

8^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1996

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(895) Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione. Pag. 2, 4, 5 e passim*

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. . 3, 5, 6 e passim*

(604) CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE,	<i>Pag. 9, 10, 11 e passim</i>
DUVA (<i>Misto</i>)	13
ELIA (<i>PPI</i>)	12
FUMAGALLI CARULLI (<i>CCD</i>)	11
LISI (<i>AN</i>)	11
MAGGIORE (<i>Forza Italia</i>)	12
MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin. Ital.</i>), <i>relatrice alla Commissione</i>	9, 12
PELLEGRINO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	11
PIERONI (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	13
ZOPPI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	10, 11, 13

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(895) *Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 895.

Si tratta di un provvedimento puramente tecnico, che si adotta in adempimento di un preciso obbligo comunitario, molto atteso dal mondo della produzione, perchè il censimento intermedio dell'industria e dei servizi è ovviamente di grande utilità a livello formativo e come ricaduta in termini di conoscenza del sistema economico e produttivo.

Come ricorderete, nella seduta pomeridiana del 18 settembre abbiamo concluso la discussione generale.

Stante l'assenza del senatore Andreolli, che è in missione, assumo le funzioni di relatore alla Commissione e faccio miei gli emendamenti dallo stesso presentati.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, in particolar modo nei riguardi degli emendamenti 3.1 e 9.1, che pertanto ritiro.

La stessa Commissione bilancio ha indicato la modalità tecnica per superare la difficoltà emersa sulla copertura, specificando che in realtà essa viene limitata all'anno in corso per poi ricorrere ad un ulteriore provvedimento per l'anno successivo. Ho ritenuto, pertanto, opportuno introdurre delle modifiche con gli emendamenti 2.1, 2.2 e 11.1. Ripeto quindi, che il disegno di legge diventa così un provvedimento strettamente funzionale all'anno 1996.

In tal modo facciamo il minimo indispensabile per avviare l'attività di rilevazione da parte dell'Istat, che mi sembra questione sulla quale siamo tutti d'accordo.

Desidero, infine, richiamare l'attenzione della Commissione sugli emendamenti 3.2 e 7.1 che riguardano le camere di commercio, perchè mi è sembrato vi fosse un generale orientamento favorevole ad avere una più specifica presenza di tali camere nel testo della normativa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

*(Data di rilevazione
e campo di osservazione)*

1. È indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996.

2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce «microcensimento dell'industria e dei servizi», sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.

3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.

4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 2.

(Oneri finanziari)

1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, è autorizzata la spesa di lire 76 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996 e di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1997.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la cifra: «76» con l'altra: «48».

2.1

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1997».

2.2

IL RELATORE

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Operazioni censuarie)

1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.

2. L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.

4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sarà erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unità censite da ciascuno di detti enti, graverà sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma è corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le somme erogate alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura possono confluire, anche in misura parziale, nei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, per progetti finalizzati allo svolgimento delle operazioni di censimento».

Al comma 4, dopo le parole: «di detti enti,» inserire le seguenti: «nonchè, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attività di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie,».

3.2

IL RELATORE

In conformità del parere espresso dalla Commissione bilancio, ritiro, come già annunciato, l'emendamento 3.1.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Rilevatori e coordinatori)

1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

È approvato.

Art. 5.

(Segreto statistico)

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento è tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

È approvato.

Art. 6.

(Obbligo di risposta)

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

È approvato.

Art. 7.

(Fornitura di dati individuali)

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornirà alle amministrazioni interessate gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole «alle amministrazioni interessate» con le seguenti «alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere.».

7.1

IL RELATORE

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

(Accesso ai dati individuali)

1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.

3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono tenuti» sino al fine del comma con le seguenti: «sono tenuti, secondo le modalità concordate con l'Istat, a consentire l'accesso di quest'ultimo ai propri archivi e alle informazioni individuali che vi sono contenute, nonché a fornire i dati richiesti».

8.1

IL RELATORE

In conformità al parere espresso dalla 5^a Commissione, lo ritiro.
Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Personale Istat)

1. L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, può procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127. Si applicano i limiti di cui

all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

A questo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole «L'Istituto nazionale di statistica» inserire le seguenti «e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

9.1

IL RELATORE

In conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, lo ritiro, come già preannunciato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Art. 10.

(Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole «sono esercitate» inserire la seguente «anche».

10.1

IL RELATORE

Per la stessa motivazione di cui all'emendamento 9.1, lo ritiro.
Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 28 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed a lire 28 miliardi per l'anno 1997».

11.1

IL RELATORE

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla commissione*. Metto ai voti l'emendamento 11.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(604) CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale», d'iniziativa dei senatori Camo, Folloni, Zanoletti e Costa.

Prego la senatrice Mazzuca Poggiolini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MAZZUCA POGGIOLINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, mi richiamo per la relazione a quella che ho già svolto in sede referente. In quella sede era stato posto il problema della copertura e pertanto si era richiesto il parere della Commissione bilancio; tale parere ci è pervenuto con le modifiche relative al 1996 in ragione di 4 miliardi, lasciando invariate le cifre per i successivi anni.

In relazione a ciò ho presentato due emendamenti, gli emendamenti 1.1 e 2.1, relativi ai due commi dell'articolo 1, che pongo all'attenzione dei colleghi. Invito la Commissione ad una sollecita approvazione del disegno di legge, soprattutto perchè esso si riferisce ad associazioni che svolgono un compito molto utile e riconosciuto a favore di categorie di disabili che hanno praticamente solo questo sostegno per far fronte a tutti i loro bisogni.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione difesa ha pronunciato il proprio parere.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore delle associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

2. Il contributo è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997», con le parole: «è stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998».

1.1

LA RELATRICE

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «10 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998», con le seguenti: «4 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998».

2.1

LA RELATRICE

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole al provvedimento in esame, rammaricandomi per il taglio così rigoroso subito dallo stanziamento previsto per l'anno 1996. Auspico comunque che almeno per quanto riguarda i prossimi anni 1997-1998 vengano mantenute le previsioni originarie che fissavano il contributo in 10 miliardi.

LISI. Signor Presidente, mi associo a quanto dichiarato dianzi alla collega Fumagalli Carulli.

A mio avviso, inoltre, dal momento che a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio il contributo relativo a quest'anno non supererà i 4 miliardi, ritengo che sarebbe importante prendere l'impegno di mantenere per gli anni 1997-1998 gli stanziamenti previsti. È evidente infatti che questo taglio, che da 10 porta a 4 miliardi le risorse disponibili, comporterà necessariamente una notevole riduzione del contributo erogato a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui tutti conosciamo l'attività svolta sul territorio nazionale e che certamente meriterebbero ben altro aiuto.

PELLEGRINO. Signor Presidente, anche da parte nostra annunciamo il voto favorevole al disegno di legge in discussione, pur nel rammarico che la contingenza della finanza pubblica abbia comportato le riduzioni evidenziate anche da altri colleghi.

Desidero inoltre aggiungere che condividiamo i disegni di legge che come questo si inseriscono in una strategia di modificazione complessiva del nostro ordinamento. Al riguardo, infatti, riteniamo che il problema non sia quello della riduzione della spesa sociale, bensì quello di una migliore utilizzazione e gestione delle risorse ad essa destinate, soprattutto perchè siamo consapevoli che in questo settore i tempi impongono

gano una revisione della filosofia di fondo che fino adesso è stata affidata alla riduzione degli *handicap* che si registrano nella società.

La crisi dello Stato sociale è la crisi di una scelta di strategia normativa che affidava l'intervento principalmente a strutture burocratiche con conseguente monetizzazione delle prestazioni, peso per la finanza pubblica e drenaggio di risorse al processo produttivo. È necessario quindi mutare la strategia normativa di tale intervento indirizzandola verso una politica di incentivi che valorizzi le risorse presenti nella società, al fine di una opportuna funzionalizzazione dell'opera prestata dai soggetti privati del settore.

MAGGIORE. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole al provvedimento in esame. Esprimo altresì rammarico per la riduzione del contributo relativo all'anno 1996, auspicando che per i prossimi anni possa essere ripristinata la previsione di 10 miliardi.

MAZZUCA POGGIOLINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, desidero richiamare sostanzialmente due aspetti. Innanzi tutto va evidenziata la particolare natura di interesse pubblico delle funzioni attribuite alle associazioni nazionali di promozione sociale. In secondo luogo, abbiamo riscontrato che le associazioni nazionali, in special modo quella degli invalidi civili, debbono ormai far fronte ad un grosso aumento di invalidi a seguito di incidenti stradali e al riguardo desidero ricordare che molto spesso si tratta di giovanissimi.

Tale aspetto dovrebbe richiamarci alle nostre responsabilità di parlamentari al fine di rivedere la normativa concernente ad esempio i ciclomotori; in questo settore infatti qualcosa sembra evidentemente non funzionare dal momento che tanti giovani incorrono in gravissimi incidenti e quindi al loro dramma e a quello delle famiglie si aggiunge il peso che ricade sulla società in modo rilevante e in misura sempre maggiore.

Desidero infine anch'io esprimere rammarico per la riduzione del contributo relativo all'anno 1996 di cui rilevo l'inadeguatezza. Va sottolineato infatti che lo stanziamento di 5 miliardi originariamente previsto (che poi sarebbe dovuto diventare di 10) era stato stabilito ben otto anni fa dalla legge n. 476 del 19 novembre 1987 ed è ovvio che in tale periodo la nostra moneta si sia svalutata; pertanto, anche senza necessariamente arrivare ad un contributo di 10 miliardi sarebbe stato comunque necessario prevederne un aumento, quanto meno per equiparare alla possibilità di spesa lo stanziamento fissato nel 1987.

Alla luce di quanto detto auspico anch'io - e in questo senso penso di poter garantire l'impegno di tutti i colleghi - che per i prossimi anni venga mantenuta la previsione di 10 miliardi di contributo.

ELIA. Signor Presidente, anche il Gruppo popolare italiano voterà a favore del provvedimento in esame condividendone le finalità, pur esprimendo rammarico per l'inadeguatezza delle risorse assegnate.

Il presente disegno di legge s'inquadra in una evoluzione dello Stato sociale in cui più che a organismi burocratici si tende ad affidarsi a strutture di tipo volontaristico, associativo e di impegno civile; naturalmente ciò non significa che non debba essere trovato il modo di osser-

vare e valutare i risultati dell'attività associativa svolta a favore delle categorie bisognose di aiuto.

Debbo rilevare comunque che il provvedimento al nostro esame rappresenta un passo avanti per uscire dalla crisi dello Stato sociale con un impegno sostenuto dalla stessa base sociale, impegno che in realtà precedentemente non era stato sufficientemente apprezzato.

PIERONI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Verdi al provvedimento in esame.

Desidero comunque sottolineare alcuni aspetti già evidenziati dai colleghi Pellegrino e Elia, che dovrebbero trovare ulteriore riscontro non tanto e non solo nell'ambito della politica del sociale, ma anche in una ridefinizione dei diritti di cittadinanza nel nostro paese in quel lavoro che attiene specificatamente alla nostra Commissione. Mi riferisco in particolar modo a quegli argomenti in merito ai quali la nostra Commissione parteciperà ai lavori della Commissione bicamerale, semmai quest'ultima verrà attuata, o per quanto ci competerà direttamente qualora la bicamerale non dovesse muovere i suoi passi.

DUVA. Signor Presidente, a nome dei repubblicani facenti parte del Gruppo Misto esprimo parere favorevole al disegno di legge n. 604. Desidero inoltre associarmi alle considerazioni già svolte dal collega Pellegrino e a tale proposito ritengo che una valutazione positiva del provvedimento in esame derivi dal suo inquadramento in una strategia più complessiva di riconsiderazione degli strumenti e di riorganizzazione dello Stato sociale in Italia.

Pertanto, se da un lato si deve considerare con rammarico l'attuale situazione della finanza pubblica che impone anche in questo caso delle restrizioni - certamente non auspicabili, ma della cui inevitabilità siamo consapevoli viste le risorse disponibili - dall'altro ritengo che questo tipo di provvedimenti rivesta un significato importante proprio perchè, ripeto, si inquadrano in una strategia complessiva da considerarsi con favore nella misura in cui viene accompagnata da parte dello Stato con quella azione di controllo nei confronti di fenomeni degenerativi che pure hanno caratterizzato il mondo dell'assistenza. Al tale riguardo mi richiamo in particolare ai provvedimenti presi per migliorare gli strumenti di controllo dell'invalidità civile che si inquadrano in una riconsiderazione complessiva fra politica del lavoro e condizione di invalidità e che fa riferimento ad una importante elaborazione legislativa concernente la tutela del lavoro dei disabili già avviata in sede di Commissione lavoro.

Quindi, considerando questo provvedimento come un tassello di una strategia più complessiva, riteniamo che esso meriti il consenso della Commissione.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

